

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2026

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO SPENA, RAMPA, BERTÈ, SCARASCIA MUGNOZZA, NAPOLITANO
FRANCESCO, TITOMANLIO VITTORIA, DE MEO, MAROTTA VINCENZO**

Presentata il 28 gennaio 1965

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sulle provvidenze a favore del personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano.

ONOREVOLI COLLEGHI! -- Con legge 18 marzo 1958, n. 311 (articolo 21) si è provveduto alla sistemazione dei professori universitari incaricati esterni ai quali è stato attribuito lo stipendio corrispondente al coefficiente 325. Con successiva legge 22 gennaio 1962, n. 16 sono state estese ai medesimi le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di quiescenza e di previdenza.

La relativa norma, però, contenuta nell'articolo 4 della legge, per la sua formulazione imprecisa, ha dato luogo a dubbi circa la sua interpretazione. Dispongono infatti i primi 3 commi dell'articolo 4:

« Ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato esterno dal 1° novembre 1961.

Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° novembre 1961 qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini della pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo ».

In particolare il terzo comma è stato interpretato nel senso che gli anni di servizio prestati anteriormente al 1° novembre 1961 sono da considerarsi utili al fine del computo della base pensionabile, al fine cioè di stabilire il *quantum* della pensione, ma non anche al fine della determinazione del diritto a pensione. Cosicché restano esclusi dal diritto a pensione tutti i professori che hanno prestato servizio fino al 31 ottobre 1961.

Ora tale interpretazione non sembra conforme né alla lettera né allo spirito della legge.

Invero, se il legislatore avesse voluto ottenere lo scopo che l'erronea interpretazione gli attribuisce avrebbe detto, come del resto

è detto in altre leggi similari « Ai fini del computo del trattamento di quiescenza... » mentre l'espressione usata « Ai fini del solo trattamento di quiescenza » anche se imprecisa non può significare altro che « Ai fini di stabilire il diritto a trattamento di quiescenza ».

Non è conforme allo spirito della legge in quanto questa è stata emanata dal Parlamento appunto per provvedere alla sistemazione di questo personale insegnante che da moltissimi anni prestava servizio nelle Università, sic-

ché una diversa interpretazione frustra completamente lo scopo della legge vuotandola, per quella parte, di ogni pratico contenuto.

È necessario pertanto precisare con chiarezza che il servizio prestato dai professori universitari incaricati esterni anteriormente al 1° novembre 1961 è valutabile ai fini del sorgere del diritto a pensione.

Per questi motivi i sottoscritti si onorano di sottoporre all'esame e all'approvazione del Parlamento la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il servizio prestato anteriormente al 1° novembre 1961 dai professori universitari incaricati esterni di cui all'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è valutabile, alle condizioni stabilite dal terzo comma dello stesso articolo, ai fini della determinazione del diritto al trattamento di quiescenza.